



# NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

*Direttore responsabile Sandro Cerato*

## Edizione di giovedì 6 Luglio 2023

### CASI OPERATIVI

**Srl e obbligo di nomina del revisore**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

### ADEMPIMENTO IN PRATICA

**Visto di conformità: i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate**  
di Gianfranco Antico

### BILANCIO

**Commesse pluriennali in perdita: riflessi sulla valutazione di fine anno**  
di Fabio Landuzzi

### PATRIMONIO E TRUST

**Holding di famiglia in forma di società semplice: pro e contro**  
di Angelo Ginex

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**CFC Rule: l'esimente dell'attività economica effettiva per le holding**  
di Marco Bargagli

## CASI OPERATIVI

### ***Srl e obbligo di nomina del revisore***

di Euroconference Centro Studi Tributari



#### **Domanda**

L'articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., come modificato dal Codice della crisi, prevede che i limiti dimensionali al superamento di almeno uno dei quali, per 2 esercizi consecutivi, si innesca nella Srl l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sono i seguenti:

1. totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro,
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi: 4 milioni di euro,
3. dipendenti occupati in media nell'esercizio: 20 unità.

Sono rimaste invece invariate le altre 2 condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2477, cod. civ., ossia della Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato e della Srl che controlla a sua volta una società soggetta all'obbligo di nomina del revisore.

Relativamente alla fattispecie di cui alla lettera c), e quindi alla questione del superamento dei limiti dimensionali, il Codice della crisi aveva inizialmente previsto che le nomine dovessero essere completate entro il 16 dicembre 2019.

La L. 8/2020 aveva prorogato questo termine sino alla data di approvazione dei bilanci dell'esercizio 2019; successivamente era intervenuta l'ulteriore proroga disposta dall'articolo 51-bis, Decreto Rilancio con cui il termine era stato differito alla approvazione dei bilanci dell'esercizio 2021.

Infine, l'articolo 1-bis, D.L. 118/2021 ha disposto l'ulteriore differimento sino alla data di approvazione dei bilanci dell'esercizio 2022.

Con questa ulteriore proroga cambiano anche i bilanci a cui fare riferimento per la verifica del superamento dei limiti dimensionali; in caso di esercizio solare, si tratta quindi dei bilanci

degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e 2022, e in caso di superamento dei limiti dimensionali il primo bilancio d'esercizio sottoposto a controllo e revisione sarà quindi quello chiuso al 31 dicembre 2023.

Ciò premesso si pone il caso di una Srl che chiude statutariamente gli esercizi sociali al 30 settembre di ogni anno.

Dall'esame dei bilanci di esercizio chiusi al 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021 risultano superati per entrambe gli esercizi 2 dei limiti previsti dall'articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ. che impone la nomina del revisore contabile.

Si chiede un parere riguardo ai bilanci ai quali fare riferimento per la verifica dei limiti dimensionali per il caso di specie:

- verifica dei bilanci chiusi al 30 settembre 2020 e 30 settembre 2021, in tal caso la nomina del revisore avverrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2022;
- verifica dei bilanci chiusi al 30 settembre 2021 e 30 settembre 2022, in tal caso la nomina del revisore avverrà con l'approvazione del bilancio chiuso al 30 settembre 2023.

Si chiede, inoltre, se la nomina può avvenire entro 30 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio d'esercizio nel quale si rileva il superamento dei limiti dimensionali.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...\*\*](#)



## ADEMPIMENTO IN PRATICA

### ***Visto di conformità: i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle entrate***

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

## **QUADRO RW 2023: I CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI**

[Scopri di più >](#)

La circolare **14/E/2023**, nel riprodurre ed aggiornare i precedenti orientamenti di prassi – da ultimo indicati nella [circolare 24/E/2022](#) e nella [circolare 7/E/2021](#) – in ordine alle deduzioni dal reddito e alle detrazioni d'imposta, si è occupata specificatamente del rilascio del visto di conformità, già peraltro esaminato compiutamente dalla stessa Amministrazione finanziaria, con la [circolare 12/E/2019](#).

Come è noto, l'[articolo 6 D.Lgs. 175/2014](#), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell'[articolo 39, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 241/1997](#), tutelando il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il **modello 730**.

Successivamente, l'[articolo 7-bis D.L. 4/2019](#), convertito con modificazioni dalla **L. 26/2019**, ha emendato ulteriormente la disciplina del visto di conformità infedele (attualmente è previsto che, in caso di visto di conformità infedele su un modello 730, il professionista abilitato, il RAF e, in solido con quest'ultimo, il CAF, sono tenuti al pagamento di **un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata**, sempre che il visto infedele non sia stato **indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente**).

La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sempre che l'infedeltà del visto **non sia già stata contestata** con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3- ter, del regolamento di cui al D.M. 164/1999. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#).

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente ([articolo 5](#),

[\*\*comma 3, D.Lgs. 175/2014\*\*](#) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità ([\*\*articolo 1, comma 4, D.Lgs. 175/2014\*\*](#)).

Le Entrate segnalano, ancora, che il comma 3-quater del citato articolo 26 D.M. 164/1999 non appare coordinato con le nuove disposizioni allorquando stabilisce che l'ammontare delle somme dovute dal RAF/CAF o dal professionista è «*pari all'imposta, agli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione e alla sanzione di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta a due terzi*».

La riduzione a **due terzi** deve intendersi applicabile all'importo pari al **30 per cento della maggiore imposta riscontrata**, indicata alla lett. a), del comma 1, dell'[\*\*articolo 39 D.Lgs. 241/1997\*\*](#).

Nell'ambito delle attività inerenti al rilascio del visto di conformità e dell'eventuale sua responsabilità, il CAF o il professionista abilitato sono tenuti a effettuare i **controlli** previsti dall'articolo 2 del D.M. 164/1999.

Le conseguenze dell'apposizione del visto infedele previste dall'[\*\*articolo 39 D.Lgs. 241/1997\*\*](#), tuttavia, sono distinte in funzione dell'oggetto dei controlli.

Ne deriva che la menzionata responsabilità è **conseguente al rilascio del visto di conformità infedele in relazione alle seguenti verifiche**.

### Verifiche

della corrispondenza dell'ammontare delle **ritenute**, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite delle **deduzioni dal reddito** spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente

delle **detrazioni d'imposta** spettanti in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente dei **crediti d'imposta** spettanti in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente

Per quanto riguarda la documentazione esibita dal contribuente, utile ai fini dei controlli diversi da quelli **formali** di cui all'[\*\*articolo 36-ter D.P.R. 600/1973\*\*](#), rimane ferma la responsabilità del CAF o del professionista abilitato per la non corretta verifica dei seguenti dati.

### Non corretta verifica

della corrispondenza dell'ammontare degli **imponibili** con quello delle relative certificazioni esibite (CU)

dell'ultima dichiarazione presentata in caso di **ecedenza d'imposta** per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi

delle **deduzioni dal reddito** non

dei **crediti d'imposta** non

delle **detrazioni d'imposta** non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione

degli attestati degli **acconti**

superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione eccedenti le misure previste per **versati o trattenuti** dati risultanti dalla dichiarazione

La **circolare 14/E/2023** afferma che la verifica su elementi oggetto del controllo sopra indicato ovvero quella effettuata ai sensi dell'[\*\*articolo 36-ter D.P.R. 600/1973\*\*](#), può essere valutata anche ai sensi dell'[\*\*articolo 39, commi 4 e 4-ter, D.Lgs. 241/1997\*\*](#), nell'ambito della condotta dei CAF ai fini dell'applicazione delle sanzioni non pecuniarie e pecuniarie ivi previste (revoca/sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'assistenza fiscale, mancato rispetto dei livelli di servizio).

La definitività del rapporto non si verifica se il Centro di assistenza fiscale o il professionista, successivamente alla trasmissione della dichiarazione e prima dell'eventuale comunicazione prevista dall'articolo 26, comma 3-ter, del D.M. n. 164/1999, si accorgono in sede di controllo di aver commesso errori in relazione al visto rilasciato e trasmettono una **dichiarazione rettificativa** del contribuente ovvero una **comunicazione in rettifica** se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione.

Inoltre, la definitività del rapporto non si verifica in relazione alla mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e delle situazioni autocertificate ovvero in relazione alla correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente per le quali il controllo continua ad essere eseguito in capo al contribuente.

Occorre, altresì, tener presente la data di trasmissione del modello 730 a rettifica:

- **entro il 10 novembre dell'anno successivo all'anno d'imposta** cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica; diversamente se il sostituto è variato deve essere qualificato come **"730 senza sostituto"**;
- **oltre il 10 novembre dell'anno successivo all'anno d'imposta** cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come **"730 senza sostituto"**.

Precisa la circolare 14/E/2023 che la sussistenza della condizione che **"il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione"** si deve ritenere soddisfatta – per le Entrate – **"attraverso l'acquisizione della prova che l'intermediario abbia comunicato al contribuente per iscritto (ad esempio tramite raccomandata o telegramma) al domicilio fiscale del contribuente o al diverso indirizzo comunicato da quest'ultimo al CAF o al professionista, l'invito a presentare una nuova dichiarazione. La prova dell'effettuazione della comunicazione può essere costituita anche dalla notizia della società incaricata della trasmissione che il destinatario non può essere raggiunto. Non appare pertanto necessario esibire la prova dell'esplicito diniego del contribuente"**.

## BILANCIO

### **Commesse pluriennali in perdita: riflessi sulla valutazione di fine anno**

di Fabio Landuzzi



Seminario di specializzazione

**NUOVO OIC 34**

Scopri di più >

Questi tempi sono, come noto, caratterizzati da **tensioni inflazionistiche** rilevanti che hanno inciso in modo particolare sulla dinamica dei **costi di approvvigionamento** di alcuni materiali di produzione, dei **costi energetici** in generale, determinando così un incremento a volte esponenziale dei **costi industriali**.

Questa condizione grava in modo talora ancor più rilevante sulle imprese che operano nella realizzazione di **opere pluriennali**, le quali si trovano a dover fare i conti con almeno due possibili **fattori critici**:

- **il primo**, rappresentato appunto dallo stress dovuto all'**incremento imprevisto dei costi di realizzazione** delle opere, sovente **non trasferibile**, se non solo parzialmente, sul committente attraverso un incremento del prezzo della commessa;
- **il secondo**, dovuto al rischio di **deterioramento della capacità finanziaria** dell'impresa, e quindi al rischio rappresentato dal fatto che essa non sia in grado di onorare regolarmente i **tempi di esecuzione** e di **consegna** previsti nel contratto di appalto, ed in generale adempiere alle **obbligazioni contrattuali** assunte verso il proprio committente.

Queste condizioni non possono perciò essere ignorate in sede di **rappresentazione contabile** delle commesse pluriennali, e va quindi individuato un quadro disciplinare di riferimento nell'ambito dei principi contabili.

In primo luogo, affrontiamo il tema dell'**incremento dei costi effettivi di realizzazione** delle opere in corso tale da non trovare contenimento nel **corrispettivo della commessa** e neppure nei correttivi previsti dal contratto.

In questo caso, può quindi accadere che a fine esercizio si realizzi la condizione prevista e

trattata dal **Par. 80 del Principio contabile OIC 23**; ovvero, si manifesta come **“probabile”**, in base alla miglior stima disponibile, il fatto che i **costi totali di realizzazione** della commessa siano **superiori ai ricavi totali**.

In questa circostanza, il Principio contabile prevede che **la commessa deve essere valutata al costo**, in modo da eliminare prima di tutto l'effetto di eventuali margini che fossero stati rilevati negli esercizi precedenti; poi, la **perdita probabile** derivante dal completamento della commessa **deve essere rilevata per intero** e portata a **decremento del valore di iscrizione** dei lavori in corso su ordinazione.

Nel caso in cui poi questa perdita fosse addirittura **superiore al valore dei lavori in corso**, l'impresa dovrebbe rilevare l'eccedenza in un **apposito Fondo per rischi e oneri**.

È importante evidenziare che la perdita deve essere rilevata **nell'esercizio in cui essa diviene prevedibile** *“sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti”*. Inoltre, come detto, la **perdita va rilevata per intero**, a prescindere dallo stato di avanzamento dell'opera in questione, e **né si può compensare** la perdita id una commessa con i margini positivi in corso di maturazione su altre commesse profittevoli, dovendo eseguire e rappresentare delle **valutazioni individuali**.

Il **secondo elemento** di rischio che abbiamo poc'anzi individuato attiene invece alla condizione di possibile **stress finanziario dell'appaltatore** che dovesse manifestarsi per via di contingenze particolari o anche eccezionali.

La questione che si pone in questo caso è se, e in caso affermativo come, **rappresentare questo rischio nel bilancio** dell'esercizio dell'appaltatore stesso.

Il riferimento non può che andare alle indicazioni di cui al **Principio contabile OIC 31** in tema di Fondi per rischi e oneri; infatti, la circostanza che potrebbe essere foriera di **generare un accantonamento nel bilancio** è relativa al rischio che la stazione appaltante possa domandare un **risarcimento alla società esecutrice**, per via di inadempimenti contrattuali.

Saremmo infatti dinanzi ad **una perdita o debito di natura determinata**, di **esistenza probabile**, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio **sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza**; la società dovrebbe perciò **elaborare una stima ragionevole**, da rilevare nel rispetto del principio di competenza, delle **somme che prevede sia probabile che si dovranno corrispondere**, oppure dei beni e/o dei servizi che dovranno essere forniti, quando dovrà essere adempiuta la richiesta risarcitoria ragionevolmente fondata della controparte.

Può infine risultare difficoltoso determinare una **puntuale quantificazione dell'accantonamento**; il Par. 30 dell'OIC 31 ammette che si possa definire in queste circostanze un **range di variabilità di valori** così che l'accantonamento possa in ultima analisi rappresentare **la migliore stima inclusa tra i limiti massimi e minimi** dell'intervallo di valori.

## PATRIMONIO E TRUST

### ***Holding di famiglia in forma di società semplice: pro e contro***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

## **HOLDING DI FAMIGLIA: OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E ADEMPIMENTI**

[Scopri di più >](#)

La **holding di famiglia** può essere costituita anche nella forma della **società semplice**. Tale veicolo si rivela particolarmente interessante poiché consente di avere una **gestione unitaria** del patrimonio familiare e di organizzare un ordinato **passaggio generazionale**.

Nella pratica professionale accade spesso che la **società semplice** venga concepita come **holding “pura”** finalizzata alla **gestione del complessivo patrimonio** delle famiglie imprenditoriali, realizzando un unico **“contenitore”** della ricchezza familiare, modulando le **clausole statutarie** sulla base di specifiche esigenze e pianificando il **trasferimento** del patrimonio alle future generazioni.

Occorre sottolineare che, pur essendo utile per la **gestione mobiliare e immobiliare**, la società semplice **non** può svolgere un’**attività di godimento meramente passiva** (ad esempio, non è possibile gestire l’abitazione in cui si vive senza alcuna locazione di immobili).

Invece è legittimo l’esercizio di un’**attività non commerciale ma comunque economica e finalizzata a conseguire un utile**, quindi svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso della società semplice **proprietaria di una o più unità immobiliari** destinate ad essere **locate in maniera stabile, senza** che siano erogati **servizi accessori**).

Non c’è dubbio che la scelta della **società semplice** presenti importanti **vantaggi**, così come è innegabile che tale istituto abbia anche determinati **limiti**.

Innanzitutto è agevole osservare come tale forma societaria si caratterizzi per una certa **semplicità e leggerezza**, atteso che essa **non** richiede **forme particolari** per la sua **costituzione** salvo che queste siano richieste dalla natura dei beni conferiti ex [articolo 2251 cod. civ.](#)

Inoltre la società semplice **non** è soggetta all’**obbligo di tenuta della contabilità** (sebbene

averne una “ordinata” potrebbe essere molto utile in taluni casi), la compilazione della **dichiarazione dei redditi** non presenta particolari difficoltà, e, aspetto molto importante, è **esclusa** dalla disciplina delle **società comodo**.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla **flessibilità della struttura** ([articolo 2252 cod. civ.](#)), ovvero dall'ampio margine di scelta che i soci hanno nella regolazione dei propri rapporti, potendo intervenire sul **ruolo di amministratore** e sulle conseguenti **responsabilità** ([articolo 2257 cod. civ.](#)). Ad esempio, tra le varie previsioni che possono essere inserite nei patti sociali, vi è la possibilità di annoverare quella del **socio sovrano** e del **socio d'opera**, nonché quella diretta a tutelare la **famiglia di sangue** nei trasferimenti *mortis causa*.

Come anticipato, però, la società semplice presenta anche taluni **limiti**, come, ad esempio, la **responsabilità illimitata dei soci** ([articolo 2260 cod. civ.](#)), atteso che in via generale a ciascuno di essi spetta il **potere di amministrare**. È comunque possibile **derogare** a tale previsione, **escludendo la responsabilità** per chi non agisce in nome della società mediante **apposito patto** che deve essere portato a conoscenza dei terzi altrimenti è inefficace ([articolo 2267 cod. civ.](#)).

Un punto dolente è rappresentato dalla **responsabilità dei soci per debiti personali**, poiché questa legittima i creditori particolari alla richiesta di liquidazione della quota del socio ([articolo 2270 cod. civ.](#)). Vi è comunque la possibilità di rendere **impignorabili e insequestrabili** le quote sociali, prevedendo un'apposita clausola che escluda la libera trasmissione delle stesse.

Anche sotto il **profilo fiscale** la società semplice **non** appare particolarmente **efficiente**, quantomeno in una fase iniziale. Sebbene nelle generalità dei casi la holding ha origine da un **conferimento** di quote societarie, nel caso della **società semplice “conferitaria”** è **esclusa** l'applicabilità del **regime di conferimento a realizzo controllato** di cui all'[articolo 177, comma 2, Tuir](#).

D'altronde, laddove si aderisse alla **tesi** secondo cui la **conferitaria** può essere anche una **società semplice**, si porrebbe il problema relativo al **comportamento contabile** che deve assumere la **conferitaria**, che tuttavia non è desumibile in **mancanza della contabilità**.

Ne deriva che tale **operazione** è da considerarsi **realizzativa** e, quindi, occorre scontare **l'imposta sostitutiva al 26 per cento sulla plusvalenza** che si ottiene dalla differenza tra il valore di mercato e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Allo stesso modo è da **escludere** l'applicabilità del **regime di neutralità fiscale** previsto dall'[articolo 176, Tuir](#), essendo questo riservato ai conferimenti di **aziende**.

Una possibilità potrebbe essere la **cessione** a pagamento delle **quote** **previamente rivalutate** mediante una delle tante leggi che periodicamente vengono riproposte dal legislatore, ma si tratta di una soluzione che presenta **profili di incertezza** per la remota contestazione di un **abuso del diritto**.

Da ultimo, in un'ottica di **passaggio generazionale**, sembrerebbe che anche la società semplice possa operare il trasferimento di quote in **esenzione dall'imposta sulle donazioni** ex [articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#).

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **CFC Rule: l'esimente dell'attività economica effettiva per le holding**

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

## INVESTIMENTI ESTERI TRA SOCIETÀ E STABILE ORGANIZZAZIONE

Scopri di più >



Come noto, la normativa conosciuta tra gli addetti ai lavori come **Controlled Foreign Companies**, recepita nel nostro ordinamento con l'introduzione dell'articolo 167 Tuir prevede, in chiave antielusiva, un **regime di imposizione per trasparenza in capo al socio residente in Italia**, dei redditi realizzati dalle sue controllate estere, **indipendentemente dalla effettiva percezione degli stessi per effetto della distribuzione dei relativi dividendi**.

Nello specifico, il particolare **regime fiscale** CFC si applica al **ricorrere congiunto** di una **duplice condizione pregiudiziale di accesso** (prevista dall'articolo 167, comma 4, Tuir), che riguarda i **soggetti controllati esteri** quando gli stessi:

- sono assoggettati a **tassazione effettiva** inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia;
- **oltre un terzo dei proventi** realizzati oltre frontiera rientra **in una o più delle seguenti categorie**:
  1. **interessi** o qualsiasi altro reddito generato da **attivi finanziari**;
  2. **canoni** o qualsiasi altro reddito **generato da proprietà intellettuale**?
  3. **dividendi** e redditi derivanti dalla **cessione di partecipazioni**;
  4. redditi da **leasing finanziario**;
  5. redditi da **attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie**?
  6. proventi derivanti da operazioni di **compravendita di beni con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente;
  7. **proventi derivanti da prestazioni di servizi, con valore economico aggiunto scarso o nullo**, effettuate a favore di soggetti che, direttamente o indirettamente, **controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati** dallo stesso

soggetto che controlla il soggetto non residente.

Ciò detto, in sede ispettiva, seguendo le **indicazioni della prassi operativa** (cfr. circolare 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza, volume III, pagina n. 387 e ss.), al momento della **preparazione dell'attività di verifica**, si dovrà prestare attenzione a riscontrare preventivamente se il contribuente **detenga, direttamente o indirettamente, il controllo in una società o altro ente residente o localizzato in un paradiso fiscale**, ossia:

- **in Paesi e territori inseriti nella lista di cui al D.M. 21.11.2001, limitatamente alle annualità antecedenti al 2016, prima della formale abrogazione della stessa black list;**
- **in una giurisdizione ove è concessa una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella prevista in Italia valutando, simmetricamente, l'iscrizione nel conto economico di *passive income* (oltre 1/3).**

Per espressa disposizione normativa, la **CFC legislation** può essere disapplicata se il soggetto controllante residente in Italia **dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali** (articolo 167, comma 5, Tuir).

La **controllata estera** si può costituire sotto una **duplice veste**: come una **società operativa** che svolge **un'attività commerciale o industriale**, ossia come una **holding**.

Nello specifico, una **holding company**, è una **società finanziaria** che detiene **quote di partecipazione** in altre società del Gruppo multinazionale, **in modo da controllarne la gestione**.

Esistono, in merito, **differenti tipologie societarie**:

- la **holding statica (passiva)**, che non effettua alcuna attività di gestione delle partecipazioni, ma si limita ad **incassare e distribuire** dividendi;
- la **holding dinamica**, che invece **effettua un'attività di gestione attiva delle partecipazioni** attraverso la **direzione e coordinamento** delle società partecipate ed altre **attività ausiliarie** (es. gestione della tesoreria, concessione di finanziamenti, direzione e coordinamento delle partecipate);
- la **holding mista/operativa** la quale, oltre a **coordinare l'attività delle imprese controllate**, svolge anche una **propria attività** industriale o commerciale.

Con riferimento alle società sopra descritte, nell'allegato n. 5 della **circolare 18/E/2021**, vengono **formulati alcuni esempi** di documentazione utile per la disapplicazione **della disciplina CFC** tipicamente ammessa per **l'attività di holding e altre attività finanziarie**.

Nello specifico, per quelle **imprese che esercitano l'attività di holding e altre attività finanziarie**, occorrerà esibire, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti necessari ad attestare:

- la descrizione delle funzioni effettivamente esercitate dalla controllata estera, nonché degli *asset* utilizzati e dei rischi assunti. **Gli asset, in particolare, vanno descritti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità;**
- l'indicazione del personale idoneo allo svolgimento delle funzioni e all'assunzione dei rischi;
- la descrizione dei rapporti economico-finanziari della società estera con le altre società del gruppo, dove si specifichi, in particolare, la consistenza e la tipologia delle operazioni, attive e passive, poste in essere con le stesse nel periodo di riferimento;
- l'indicazione dell'entità delle componenti di reddito "tipiche" in relazione all'attività esercita dalla società estera e confronto tra tale dato e quello ricavabile dal bilancio della controllante residente;
- l'analisi di bilancio della società estera con evidenziazione degli indicatori di redditività del capitale proprio e di quello totale investito, e confronto con quelli della controllante residente.

Avuto riguardo all'autonomia dell'organo decisionale, ossia il consiglio di amministrazione, la stessa potrebbe essere evidenziata, a titolo esemplificativo attraverso:

- i verbali del consiglio di amministrazione in cui gli amministratori non si limitano a ratificare decisioni prese dalla capogruppo attraverso "shareholders resolution" unilaterali);
- il sistema di deleghe e i relativi poteri attribuiti al consiglio di amministrazione;
- la circostanza che gli amministratori non siano a loro volta dipendenti di società di mera "domiciliazione";
- la qualificazione professionale e un livello di seniority degli amministratori coerente con le funzioni svolte, così come l'attribuzione di una remunerazione adeguata.

In tale modo, sarà possibile invocare l'esercizio di un'attività commerciale anche da parte della società **holding** e, simmetricamente, ottenere la disapplicazione della CFC Rule.